



L'evoluzione normativa della fattura elettronica e le proposte del Forum nazionale

AgID - 19 aprile 2018

Alessandro Alfano



Co-financed by the Connecting Europe
Facility of the European Union



Cos'è la FatturaPA

La FatturaPA è una fattura elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 ed è la sola tipologia di fattura accettata dalle Pubbliche Amministrazioni che, secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio.

La FatturaPA ha le seguenti caratteristiche:

- **il contenuto è rappresentato in un file XML ed è l'unico accettato dal Sistema di Interscambio.**
- **l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura.**
- **la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni - IPA.**



Cos'è l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)

L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) è l'archivio ufficiale degli Enti pubblici e dei Gestori di pubblici servizi.

È realizzato e gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

I contenuti dell'IPA sono strutturati in tre macrolivelli:


- informazioni di sintesi sull'Ente: indirizzo postale, codice fiscale, logo, responsabile e riferimenti telematici (sito web istituzionale, indirizzi di posta elettronica);**
- informazioni sulla struttura organizzativa e gerarchica e sui singoli uffici (Unità Organizzative - UO), corredate con informazioni di dettaglio;**
- informazioni sugli uffici di protocollo (Aree Organizzative Omogenee - AOO).**

Utilizzo dell'IPA ai fini della Fatturazione elettronica

Al fine di consentire al Sistema di Interscambio (SdI) di recapitare le fatture elettroniche alle P.A. destinatarie, tutti gli Uffici delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali che si configurano come soggetti destinatari di fattura elettronica devono essere identificati per mezzo di un codice univoco denominato “Codice Univoco Ufficio” assegnato dall’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Ai fini della fatturazione elettronica sono di fondamentale importanza sia per le Amministrazioni sia per gli operatori economici e i loro intermediari le seguenti informazioni:

a) il codice identificativo dell’Ufficio destinatario di fattura elettronica (vedi §1.3.1)	Codice necessario ai fini dell’univoca identificazione degli uffici delle amministrazioni destinatari della fatturazione.
b) la data di avvio del servizio di fatturazione elettronica (vedi §1.3.2)	La data a partire dalla quale il servizio di fatturazione elettronica è reso operativo dalla PA ai fini dell’invio della fatturazione elettronica.
c) il codice fiscale del servizio di fatturazione elettronica (vedi §1.3.3)	Il codice fiscale del servizio di fatturazione elettronica associato all’ufficio.



Le Fatture elettroniche alle PA

Dal 6 giugno 2014, data di avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica, fino al 31 gennaio 2018, sono stati inviati oltre 88 milioni di file fattura dalle imprese e gestiti dal Sistema di interscambio (SdI).

La percentuale media di scarti da parte del Sistema si attesta intorno ad una media del 4%



Vantaggi della Fatturazione Elettronica

- **Contenimento dell'Evasione Fiscale;**
- **Monitoraggio della Spesa Pubblica;**
- **Certezza dell'avvenuta trasmissione della fattura;**
- **Garanzia di autenticità ed integrità della fattura;**
- **Riduzione degli oneri amministrativi (ciclo integrato);**
- **Leva per la crescita digitale del Paese.**



OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA VIA SDI VERSO LA PA

Legge n. 244/2007 – art. 1, commi da 209 a 214

DM n. 55/2013

Il processo è operativo dal dicembre 2013 (decorrenza 06 giugno 2014 PA centrali, 31 marzo 15 PA locali), ha coinvolto circa 1 milione di PIVA con oltre 88 milioni di file FE scambiati

FACOLTA' DI FATTURAZIONE ELETTRONICA VIA SDI VERSO PRIVATI

D.Lgs. N. 127/2015 – art. 1, comma 3

Provvedimento Direttore AE del 28.10.2016

Il processo è operativo dal mese di gennaio 2017 ed è stato attuato da circa 50mila P.IVA con oltre 165mila file FE scambiati

OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA VIA SDI VERSO PRIVATI

Legge n. 205/2017 – art. 1, comma 909 (modifica D.Lgs. N. 127/2015 – art. 1, co. 3)

Provvedimento Direttore AE da emanare

Il processo sarà operativo dal 1° luglio 2018:

- per le cessioni di carburante;
 - per le operazioni afferenti alla filiera dei subappalti
- e dal 1° gennaio 2019 per tutte le operazioni tra soggetti residenti (o stabiliti o identificati)**



PERIMETRO NORMATIVO

- **la FE può essere emessa e ricevuta solo «utilizzando SdI»**
- **la FE può essere emessa e ricevuta solo nel formato XML PA oggi in vigore (DM 55/2013);**
- **la FE potrà essere emessa e ricevuta anche nel formato previsto dalla norma CEN attuativa della direttiva n. 2014/55/UE (e-procurement) solo quando il SdI sarà adeguato ad accettare tale formato**
- **la fattura prodotta diversamente (carta, altri formati) ovvero non veicolata via SdI si ha per “non emessa”**
- **Per le operazioni da e verso soggetti esteri (UE ed extraUE) resta in vigore l’obbligo di trasmissione dei dati fattura, salvo che non si effettui FE con le regole nazionali**

ELEMENTI DA REGOLAMENTARE

- **Indirizzamento della FE**
- **Momento dell'emissione/ricezione - regole di "rifiuto" e "accettazione"**
- **Trasmissione autofattura omessa FE fornitore (art. 6 d.Lgs. 471/97)**
- **Ruolo degli "intermediari" (impatto sulle filiere che già adottano FE)**
- **"Leggibilità" della FE (foglio di stile, PDF)**
- **Autenticità/integrità FE**
- **Conservazione delle FE**
- **FE verso i soggetti IVA in regime forfettario e di vantaggio**
- **FE verso i consumatori finali**

L'INDIRIZZAMENTO

L'indirizzamento di una FE, necessario a mettere in condizione il SdI di consegnare il documento, dovrebbe prevedere:

- 1. in via generale, come oggi, l'inserimento del codice destinatario (ID SdI) ovvero la PEC del cessionario/committente ovvero di un suo intermediario all'interno dell'XML**
- 2. la possibilità per ogni utente di 'censire' una modalità di consegna standard che prevarrà su quanto indicato in fattura: verrà pubblicato un servizio web sul sito dell'AE per consentire di effettuare questa scelta indicando un codice destinatario (ID SdI) ovvero una PEC da abbinare alla PIVA**
- 3. un duplicato informatico (ex art. 23-bis del CAD) della FE verrà messo a disposizione di tutti gli utenti in apposita area autenticata, sia nel caso di «avvenuta consegna» che nel caso di «mancata consegna» da parte di SdI, prevedendo che in tale ultimo caso il cedente/prestatore dovrà attivarsi per informare il cliente ovvero recapitargli la fattura per altre vie.**



EMISSIONE - RICEZIONE

- **Viene eliminata la notifica di rifiuto**
- **La data di emissione è la data documento riportata obbligatoriamente in fattura (ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. n. 633/72) e, quindi, anche la data in cui l'imposta diventa esigibile**
- **Se il SdI scarta la FE, la stessa si ha per non emessa e il cedente/prestatore effettuerà una nota di variazione interna ove avesse già provveduto ad effettuare la registrazione (ex art. 23 d.P.R. n. 633/72)**
- **La data indicata nella ricevuta di consegna del SdI è quella rilevante ai fini della detraibilità**
- **In caso di «mancata consegna», poiché la FE è emessa (sulla base della regola dell'indirizzamento proposta), la data di ricezione coincide con la data di messa a disposizione della FE nell'area autenticata del sito dell'AE.**

AUTOFATTURA

Le norme disciplinano diversi tipi di «autofattura» per le quali le regole di registrazione sono anche differenti.

- Ipotesi 1: viene implementato, rispetto all'XML attuale, un nuovo «tipo documento» per ogni tipologia di autofattura
- Ipotesi 2: vengono implementati, rispetto all'XML attuale, 3 nuovi «tipi documento»
 1. Autofattura ex art. art. 6, c. 8, d.P.R. n. 633/72 (mancata ricezione)
 2. Autofattura che produce una detraibilità IVA
 3. Autofattura che non produce detraibilità IVA
- Ipotesi 3: viene implementato, rispetto all'XML attuale, un nuovo tipo documento solo per l'autofattura ex art. art. 6, c. 8, d.P.R. n. 633/72 (mancata ricezione), gestendo le altre ipotesi con chiarimenti riferiti alla compilazione dell'XML



INTERMEDIARI (1)

Le filiere EDI: le aziende e i provider possono continuare ad operare nella modalità corrente, sapendo che solo la FE accettata da SdI è quella fiscalmente rilevante.

- Conseguentemente, se il cedente/prestatore e il cessionario/committente avessero già registrato in contabilità i dati delle FE-EDI prima della «risposta» di SdI, qualora quest'ultimo scarti la FE (XML) la stessa sarà non emessa e gli utenti effettueranno una nota di variazione interna.**
- Resterà in vigore l'attuale modello di «flusso semplificato» che prevede un unico canale con SdI (in invio e ricezione), valido qualora – in fase di «censimento» (vedi proposta indirizzamento) – l'utente abbia indicato a SdI la volontà di usare anche tale tipologia di processo.**



INTERMEDIARI (2)

Gli intermediari possono già oggi inviare e continueranno a poter inviare le fatture a SdI per conto dei propri clienti.

In considerazione delle scelte che l'utente decide di effettuare per l'indirizzamento della FE in fase di ricezione, gli intermediari potranno:

- **Ricevere direttamente da SdI le FE dei loro clienti**
- **Acquisire il duplicato della FE (ex art. 23-bis CAD) in formato XML e leggibile dall'area autenticata del cliente, salvo apposita autorizzazione ad accedere all'area (l'AE acquisirà preventivo parere del Garante Privacy sulle modalità di autorizzazione)**



LEGGIBILITA'

La FE originale è l'XML: chi trasmette può inviare in allegato anche un PDF della FE oppure potrà inviare per altri canali tale PDF

In caso di differenze di contenuto (non di forma) tra l'XML e il PDF, ciò che rileva è l'XML.

L'XML può essere reso «leggibile» con visualizzatori nella modalità «foglio di stile» (che non è il PDF)

L'AE renderà «leggibile» la FE nell'area autenticata dell'utente e offre e offrirà il «visualizzatore» gratuitamente



AUTENTICITA' – INTEGRITA'

L'art. 21 del d.P.R. n. 633/72 stabilisce che «Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati.».

Occorrerà sempre garantire A/I della FE inviata a SdI con uno degli strumenti portati ad esempio dalla norma

- **La firma digitale può essere riscontrata da SdI, quindi rappresenta lo strumento consigliato dall'AE**
- **Il SdI accetterà anche FE non firmate digitalmente**
- **Il SdI creerà sempre un hash (della fattura) che andrà nelle notifiche e nel file metadati (l'hash fa fede ai fini dell'integrità della FE)**



CONSERVAZIONE

L'art. 1, comma 6bis, del d.Lgs. n. 127/15 stabilisce che «*Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014... si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio ... e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.*»:

- **La memorizzazione che verrà eseguita dall'AE avrà certamente valenza fiscale: è al vaglio del MEF la valenza civilistica (e penale) della memorizzazione citata**



SOGGETTI IVA ESCLUSI - CF

I cessionari/committenti in regime forfetario e di vantaggio saranno considerati alla stregua di consumatori finali:

- **la FE messa loro a disposizione (in XML e leggibile) nell'apposita area autenticata dell'AE sarà l'originale**
- **Il cedente/prestatore consegnerà una copia della fattura, analogica o elettronica, salvo rifiuto del cliente. Nella copia si ritiene opportuno inserire la dicitura «entro XX ore la fattura elettronica originale sarà disponibile al link del sito dell'Agenzia delle entrate»**
- **Si reputa opportuno estendere la stessa previsione anche ai produttori agricoli con VA < 7.000 euro**
- **I soggetti (regime forfetari e di vantaggio) potranno effettuare e ricevere FE via SdI**

Il Paese che cambia passa da qui.



Agenzia per l'Italia Digitale
Presidenza del Consiglio dei Ministri

agid.gov.it



Co-financed by the Connecting Europe
Facility of the European Union